DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ATTIVITA' SVOLTA DAL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Art. 2

Rapporti con il Servizio sanitario nazionale

Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso

Versione in vigore dal 28 febbraio 2010, non più in vigore dal 14 ottobre 2020 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
Estremi	Legge 21 marzo 2001, n. 74
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-favorire-l-attivita-svolta-dal-corpo-nazionale/art-2-rapporti-con-il-servizio-sanitario-nazionale/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it